

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita: dall'avv. Arturo Perugini, Presidente; dall'avv. Luca Giraldi, dall'avv. Valentina Ramella, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 21 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DALL'ANESE (Procuratore speciale e legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA' TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 5653/848pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 24.3.2009 nei confronti di Bruno Dall'Anese (Procuratore speciale e Legale Rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) per violazione degli artt. 85 lett. A) par. VII) e 90 comma 2 NOIF, e della Società Treviso FC 1993 Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

All'inizio della riunione odierna, il sig. Dall'Anese, e la Soc. Treviso tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Dall'Anese inibizione per mesi 2 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS a giorni 40 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Soc. Treviso ammenda di € 18.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'ammenda di € 12.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 8.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 20 (venti) al sig. Bruno Dall'Anese e dell'ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) alla Soc. Treviso FC 1993 Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PASINI (Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) E DELLA SOCIETA' AC PRO SESTO Srl (nota n. 5691/852pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 24.3.2009 nei confronti di Giuseppe Pasini (Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) per violazione degli artt. 85 lett. B) par. V) e 90 comma 2 NOIF, e della Società AC Pro Sesto Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Pasini inibizione per mesi 2 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS a giorni 40 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Soc. Pro Sesto ammenda di € 15.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'ammenda di € 10.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 7.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 20 (venti) al sig. Giuseppe Pasini e dell'ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) alla Soc. AC Pro Sesto Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE AMBROGIO ZOPPO (Presidente e legale rappresentante della Soc. Pro Patria Gallaratese GB Srl) E DELLA SOCIETA' PRO PATRIA GALLARATESE GB Srl (nota n. 5687/855pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)

Il deferimento

Con provvedimento del 24.3.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il signor Giuseppe Ambrogio Zoppo, Presidente e legale rappresentante della Soc. Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per rispondere della violazione prevista agli artt. 85, lett. B) par. v) e 90, comma 2 delle NOIF per il mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti per gli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2008; deferiva altresì la Soc. Pro Patria per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato del suo dirigente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi uno di inibizione quanto al signor Zoppo e di Euro 10.000,00 di ammenda per la società.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Ritiene preliminarmente la Commissione di respingere la richiesta di differimento del dibattimento presentata dal Curatore del Fallimento della Società Pro Patria, non fondata su alcuna apprezzabile motivazione.

Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti agli atti che con comunicazione del 30.1.2009 il Signor Zoppo dichiarava che la Soc. Pro Patria non aveva effettuato i versamenti delle ritenute IRPEF dovute per il trimestre in contestazione e dichiarava altresì di aver richiesto una rateazione per i contributi ENPALS (cfr. comunicazione Co.Vi.SO.C. del 26.2.2009 e relativi allegati).

Tale situazione risulta sussumibile integralmente nella fattispecie contestata atteso che non solo vi è l'ammissione del mancato pagamento delle ritenute IRPEF (da cui l'omesso deposito della relativa documentazione) ma non vi è traccia della documentazione attestante il versamento delle somme indicate nella domanda di rateizzazione.

Di qui l'affermazione di responsabilità del deferito Zoppo cui consegue quella della Soc. dallo stesso rappresentata.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Giuseppe Ambrogio Zoppo la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Soc. Pro Patria Gallaratese Srl la sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO MORAT (Consigliere delegato e legale rappresentante della Soc. SSC Venezia SpA) E DELLA SOCIETA' SSC VENEZIA SpA (nota n. 5654/849pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 24.3.2009 nei confronti di Claudio Morat (Consigliere delegato e Legale Rappresentante della Soc. SSC Venezia SpA) per violazione degli artt. 85 lett. B) par. V) e 90 comma 2 NOIF, e della Società SSC Venezia SpA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base per il Morat inibizione per giorni 60 diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a giorni 40 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Soc. Venezia ammenda di € 15.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’ammenda di € 10.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 7.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti) al sig. Claudio Morat e dell’ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) alla Soc. SSC Venezia SpA.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente e legale rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), MARCO CARBONE (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della Soc. AC Rodengo Saiano Srl) E DELLA SOCIETA’ AC RODENGO SAIANO Srl (nota n. 5680/857pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)

Il deferimento

Con provvedimento del 24 marzo 2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i sigg. Alessandro Ferrari (Presidente e legale rapp.te della AC Rodengo Saiano Srl) e Marco Carbone (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della società AC Rodengo Saiano Srl) per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. B), par. V delle NOIF e punita dall’art. 90, c. 2, delle NOIF, per il mancato deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di agosto 2008 nei termini stabiliti, nonché della violazione prevista dall’art. 8, c. 1, del CGS per la dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C. in data 30.1.09; nonché la società A.C. Rodengo Saiano Srl per rispondere della violazione dell’art. 4, cc. 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascritte ai propri su citati dirigenti.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva con la quale, in sintesi, si sostiene che il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del

mese di agosto 2008 è stato effettivamente eseguito solo il 4 febbraio 2009, cinque giorni dopo la scadenza del termine ultimo per un errore materiale, e di avere reso dichiarazione alla Co.vi.so.c., rivelatasi poi non veritiera, nella convinzione di aver adempiuto a tutti i pagamenti.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Alessandro Ferrari: 3 mesi di inibizione;
- per il sig. Marco Carbone: 3 mesi di inibizione;
- per la Soc. Rodengo Saiano: € 15.000,00 di ammenda.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue:

Dalle acquisizioni documentali dell'Ufficio indagini si evince chiaramente che le violazioni contestate risultano comprovate: in effetti il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di agosto 2008 è stato eseguito solo in data 4 febbraio 2009, ovvero cinque giorni dopo la scadenza del termine ultimo mentre, sostengono i prevenuti, la dichiarazione mendace, resa alla Co.Vi.Soc. il 30.1.09, che invece tutto il dovuto era stato pagato tempestivamente, sarebbe stata frutto di un errore materiale e, comunque, compiuta in buona fede.

Restano comunque confermate *per tabulas*, al di là delle giustificazioni rese nella difesa degli incolpati, le violazioni contestate.

Ritiene peraltro questa Commissione, conformemente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Federale (CU n. 144 del 5.3.2009) che i componenti del Collegio Sindacale di una società professionistica di calcio non possono considerarsi tesserati FIGC, rivestendo gli stessi lo status di organi di controllo interni alla società e non di organi muniti di rappresentanza legale; risultano pertanto, soggetti alla responsabilità civile o responsabilità organica nei confronti della società, ma privi di qualunque responsabilità disciplinare per l'ordinamento sportivo. Si ritiene pertanto improcedibile il deferimento nei confronti del signor Marco Carbone, in quanto soggetto non assimilabile a tesserato FIGC.

Il dispositivo

Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti: al sig. Alessandro Ferrari, la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Soc. AC Rodengo Saiano Srl la sanzione dell'ammenda di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00).

Dichiara improcedibile, invece - per quanto su indicato – il deferimento nei confronti del sig. Marco Carbone.

Il Presidente della CDN
Avv. Arturo Perugini

“”

Pubblicato in Roma il 21 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete